



COMUNE DI SCALDASOLE
Provincia di Pavia



Via XI febbraio 7 - 27020 SCALDASOLE

Tel. +39 0382 997454 Fax +39 0382 996396 E-mail info@comune.scaldasole.pv.it Pec comune.scaldasole@pec.regione.lombardia.it

N. 6/2012

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL SINDACO

- Considerato che:
 - Il Comune di Scaldasole è attraversato quotidianamente da un elevato numero di veicoli;
 - Si rende pertanto necessario regolamentare la circolazione per garantire una maggiore sicurezza agli utenti della strada, in particolar modo pedoni e conducenti di velocipedi;
 - Nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, stabilire obblighi, divieti e limitazioni in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
 - Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati i provvedimenti indicati sono di competenza del Comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada;
- Valutata quindi l'opportunità di disciplinare la velocità nelle strade ricadenti all'interno del centro abitato istituendo un limite massimo di velocità inferiore a quello previsto dall'art. 142 del c.d.s.;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Polizia Locale della Provincia di Pavia il 05/11/2012;
- Visto il parere favorevole espresso dal Settore lavori pubblici della Provincia di Pavia il 19/11/2012;
- Visto il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della strada";
- Visto il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada";

ORDINA:

1. Per i motivi in premessa indicati, in tutte le strade ricadenti all'interno del centro abitato, è istituito un limite massimo di velocità pari a 30 Km/h.
2. La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale (art. 116, comma 1, lettera e), del reg. c.d.s.), da apporsi unitamente ai segnali di inizio centro abitato.
3. È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al punto 1.
4. Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del c.d.s. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
5. A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte al punto 1 saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 142 del c.d.s..
6. Si avverte che, contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso al T.A.R., per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza (art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
7. Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti (art. 37 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Scaldasole, 10 dicembre 2012.



Il Sindaco
Luigi Rabeschi